Nuovo limite all'utilizzo del denaro contante in vigore dall'1 gennaio 2022

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che dall'1.1.2022 **è operativo il nuovo limite di 999,99 euro** (soglia di 1.000,00 euro) **per i pagamenti in contante** e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante ex art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007. Il limite in questione, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento **sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati.** Al nuovo limite si è pervenuti progressivamente al fine di **allineare la disciplina relativa all'utilizzo del contante a quella prevista per gli assegni bancari,** postali e circolari, che possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a 1.000 euro solo indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49 commi 5, 7 e 8 del DLgs. 231/2007). La riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all'utilizzo del contante **è esclusa per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta** (attività svolta dai cambiavalute iscritti nell'apposito registro). A decorrere dal 1° gennaio 2022, infatti, **per tale attività è stata ripristinata la soglia di 3.000 euro**. Dal punto di vista sanzionatorio, poi, si ricorda che, ai sensi dell'art. 63 comma 1 del DLgs. 231/2007, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 50.000 euro (il minimo edittale di 1.000 euro trova applicazione proprio a decorrere dal 001.01.2022). Si tenga presente, infine, che per le **operazioni effettuate nei confronti di turisti stranieri,** resta applicabile **il regime di deroga che consente l'utilizzo dei contanti fino a 15.000,00 euro**, **nel rispetto delle previste condizioni.**

Premessa

A partire dall'1.1.2022 il limite all'utilizzo del denaro contante **si abbasserà dagli attuali 1.999,99 euro** (soglia di 2.000,00 euro) **a 999,99 euro** (soglia di 1.000,00 euro)

Osserva

La riduzione da 2.000,00 a 1.000,00 euro della soglia relativa all'utilizzo del contante **è esclusa per l'attività svolta dai cambiavalute**. Per tale attività, a decorrere dall'1.1.2022, **sarà ripristinata la soglia di 3.000,00 euro.**

Per le operazioni effettuate nei **confronti di turisti stranieri**, resta applicabile il regime di deroga che consente **l'utilizzo dei contanti fino a 15.000,00 euro**, nel rispetto delle previste condizioni.

Limiti all'utilizzo del denaro contante

Il divieto di **utilizzare importi pari o superiori a 1.000,00 euro**, dall'1.1.2022, riguarda il **trasferimento di denaro contante** (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra "soggetti diversi" (persone fisiche o giuridiche).

Osserva

Il limite all'utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato **con più pagamenti inferiori alla soglia** che appaiono "artificiosamente frazionati".

Per tali trasferimenti **è necessario ricorrere a banche**, Poste italiane S.p.a., istituti di **moneta elettronica e istituti di pagamento**.
Secondo la FAQ Dipartimento del Tesoro 3.10.2017 n. 8, con le parole "soggetti diversi" il legislatore intende riferirsi ad entità giuridiche distinte.

Osserva

Si pensi, a titolo esemplificativo, ai trasferimenti che intercorrono tra:

- due società;
- il **socio e la società** di cui questi fa parte;
- società controllata e società controllante;
- **legale rappresentante** e socio;
- due **società aventi lo stesso amministratore**;
- una **ditta individuale ed una società**, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.

Il tutto per **acquisti o vendite**, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o **per il pagamento dei dividendi**.

Per operazione frazionata si intende **un'operazione unitaria sotto il profilo economico**, di valore pari o superiore ai limiti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un **circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni**; ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata **quando ricorrano elementi per ritenerla tale.**

Conseguenze sanzionatorie

Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica, in via generale, **la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.**

Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, **è stato previsto**, per le violazioni commesse e contestate dall'1.7.2020 al 31.12.2021, **il minimo edittale di 2.000,00 euro**. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall'1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale **sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro**

Osserva

Per le violazioni che riguardano **importi superiori a 250.000,00 euro**, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

Novità in ordine all'attività di cambiavalute

La riduzione da 2.000,00 a 1.000,00 euro della soglia relativa all'utilizzo del contante è **esclusa per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta** (attività svolta dai cambiavalute iscritti nell'apposito registro).

Osserva

A decorrere dall'1.1.2022, infatti, per tale attività **è ripristinata la soglia di 3.000,00 euro.**

Posizione dei professionisti

I limiti all'utilizzo del denaro contante presentano **rilevanti conseguenze per i professionisti.** Innanzitutto, le parcelle di importo pari o superiore ai nuovi limiti **non potranno essere incassate**, in contanti, **in un'unica soluzione.**

Osserva

Si ricorda, peraltro, come la FAQ Dipartimento del Tesoro 3.12.2017 n. 12 abbia precisato che, **a fronte di una fattura unica il cui importo sia superiore al limite**, è possibile **accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra**, purché il trasferimento in **contanti sia inferiore alla soglia** oltre la quale è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

I professionisti, inoltre, sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) **le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante** delle quali **acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività.**

Osserva

La comunicazione non va effettuata quando oggetto dell'infrazione **è un'operazione di trasferimento** segnalata come operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Ad ogni modo, a fronte dell'abbassamento della sanzione minima edittale per chi, dall'1.1.2022, commetterà l'illecito in questione, **nessuna riduzione è prevista per i destinatari degli obblighi antiriciclaggio** che omettano di comunicare l'infrazione. Per essi, infatti, la sanzione minima rimane **pari a 3.000,00 euro.**

Assegni bancari, postali e circolari

La novità ricordata tende ad allineare la disciplina relativa all'utilizzo del contante a quella **prevista per gli assegni bancari**, postali e circolari, nonché per vaglia postali e cambiari: è, infatti, **fissato a 1.000,00 euro l'importo a partire dal quale gli assegni bancari**, postali e circolari ed i vaglia postali e cambiari **devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario** e la clausola di non trasferibilità.

Operazioni effettuate nei confronti dei turisti stranieri

I turisti stranieri possono effettuare **acquisti in contanti entro il limite di 15.000,00 euro**.
L'art. 3 co. 1 - 2-bis del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, prevede, infatti, una deroga al divieto di trasferimento di denaro contante **per importi pari o superiori al limite generale e fino all'importo di 15.000,00 euro**, per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo**, effettuati**:

- ➔ da **persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana** e che abbiano residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano;
- ➔ presso i **commercianti al minuto,** i soggetti equiparati (di cui all'art. 22 del DPR 633/72) e le agenzie di viaggio e turismo (di cui all'art. 74-ter del DPR 633/72).

Osserva

La deroga in questione **si applica anche ai cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea (UE)** o allo Spazio economico europeo (SEE).

Condizioni per la deroga

Per fruire della suddetta deroga, prevista per agevolare il turismo straniero, è necessario che il **cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti**:

- ➔ invii all'Agenzia delle Entrate un'apposita **comunicazione preventiva di adesione** alla disciplina in esame, nella quale occorre indicare il conto corrente intrattenuto presso un operatore finanziario, intestato allo stesso cedente o prestatore, che si intende utilizzare per il versamento del denaro contante;

- **identifichi il cliente straniero** (fotocopiando il passaporto);
- acquisisca da quest'ultimo **un'autocertificazione**, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, **attestante il fatto di non essere cittadino italiano**, nonché il possesso della residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano;
- nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione, **versi il denaro contante incassato sul conto corrente indicato** (consegnando all'operatore finanziario copia della ricevuta della comunicazione preventiva effettuata all'Agenzia delle Entrate).

Osserva

La deroga in esame, nel rispetto dei suddetti adempimenti**, è quindi applicabile**:

- in relazione all'anno 2021, per operazioni di importo pari o superiore **a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro;**
- dall'1.1.2022, per operazioni di importo **pari o superiore a 1.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.**

Comunicazione delle operazioni di importo pari o superiore al limite generale

I commercianti al minuto, i soggetti equiparati e le agenzie di viaggio e **turismo devono, inoltre, riepilogare le operazioni effettuate in deroga** al limite ordinario di trasferimento del denaro contante, **comunicandole annualmente all'Agenzia delle Entrate:**

- entro **il 10 aprile dell'anno successivo**, da parte dei soggetti che effettuano le liquidazioni periodiche IVA su base mensile;
- ovvero **entro il 20 aprile dell'anno successivo**, da parte degli altri soggetti.

Obbligo di Pos

I soggetti che effettuano **l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi**, anche professionali, **sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso "carte di pagamento";** tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica (sono in ogni caso fatte salve le disposizioni antiriciclaggio del DLgs. 231/2007). **La "mancata accettazione" di pagamenti tramite carte di pagamento,** di qualsiasi importo, sarà punita con la sanzione amministrativa di 30,00 euro, aumentati del 4% del valore della transazione **per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento**.

Questa previsione sanzionatoria sarà, però, **operativa dall'1.1.2023**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.